

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 138/12/2011

Ragioni della decisione.

Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale è stato accertata a carico della medesima una plusvalenza imponibile ai fini irpef per euro 38.068.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

L'accertamento si fonda ai sensi dell'articolo 67 comma primo B del TUIR, di una plusvalenza, per l'importo sopra detto, corrispondente alla differenza tra il valore di cessione del terreno edificabile ed il valore accertato dall'ufficio ai fini dell'imposta di registro, pari ad euro 1.058.400.000, come definito dalla ricorrente.

Parte ricorrente contesta che tale valore possa essere assunto ai fini dell'accertamento reddituale, ritiene peraltro la commissione, sulla scorta di un condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione sia legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativo al valore di avviamento realizzato a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro mentre è onere probatorio del contribuente superare anche con ricorso ad elementi indiziari la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto a un prezzo inferiore (Cassazione numero 12.899. 07).

Se è vero infatti che non vi è alcuna previsione normativa specifica che preveda l'utilizzazione di un valore divenuto definitivo ai fini della applicazione di un altro tributo, tale principio è certamente desumibile dai valori costituzionali che impongono all'amministrazione finanziaria l'osservanza dei principi di imparzialità e dunque necessitano che un bene colpito da diversi tributi sia oggetto di una medesima valutazione.

Correttamente pertanto l'amministrazione ha utilizzato il valore definito ai fini dell'imposta di registro per procedere all'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone. Non risultano dedotti da parte della ricorrente idonei elementi per superare la detta presunzione, , essendosi questa esclusivamente limitata a richiamare una delibera comunale concernente la determinazione dei valori in comune commercio dei terreni fabbricabili per l'anno 2005.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

L'orientamento non univoco dei giudici di legittimità nella materia che ci occupa giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso spese compensate.